

La Regione Liguria intende porre in essere un'attività di coordinamento della finanza pubblica degli enti del proprio territorio in ordine al rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno che, in armonia con la normativa nazionale e d'intesa con il sistema delle Autonomie Locali, consenta di accrescere il livello di efficienza e di flessibilità dell'impiego delle risorse finanziarie a disposizione, attraverso l'attivazione contemporanea dei meccanismi di compensazione orizzontale e verticale del patto di stabilità regionale.

Enti beneficiari

Gli Enti Locali interessati dall'applicazione del Patto di Stabilità Territoriale sono le Province ed i Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti concorrenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 220/2010.

Strumenti attivati a favore degli enti locali (compensazione verticale e orizzontale)

- a) Con la **compensazione verticale** la Regione si avvale della facoltà di autorizzare gli Enti Locali aventi sede nel proprio territorio a peggiorare il proprio saldo programmatico di competenza mista attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale a fronte della contestuale rideterminazione di pari importo del proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza (art. 1, commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143, della legge n. 220/2010).

Requisiti di accesso per beneficiare degli interventi compensativi verticali

Per poter beneficiare dell'intervento compensativo verticale gli Enti Locali liguri dovranno, ai sensi del comma 138-bis dell'art. 1 della legge n. 220/2010, attenersi ad almeno due dei seguenti criteri di virtuosità:

- rispetto del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2010 ad eccezione degli enti che hanno superato l'obiettivo a seguito dell'assunzione di spese inderogabili il cui carattere di necessità ed urgenza è correlato ad interventi per garantire la messa in sicurezza di opere o siti di interesse pubblico o collettivo;
 - registrato contenimento, nella misura superiore al 5%, delle spese di parte corrente al netto dei trasferimenti vincolati, dell'ultimo conto consuntivo approvato rispetto al valor medio del biennio precedente;
 - livello della spesa corrente nettizzata procapite inferiore alla media regionale degli enti soggetti a patto dell'ultimo conto consuntivo approvato;
 - quota di spesa effettiva in conto capitale almeno pari al 15% sul totale delle spese dell'ultimo conto consuntivo approvato;
 - certificata giacenza di cassa sufficiente per le spese che si intendono effettuare.
- b) Con la **compensazione orizzontale** la Regione si avvale della facoltà di rimodulare gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno posti dal legislatore nazionale per gli Enti Locali del proprio territorio, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli stessi enti locali (art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 220/2010).

Requisiti di accesso per beneficiare degli interventi compensativi orizzontali

Per poter beneficiare dell'intervento compensativo orizzontale gli Enti Locali liguri dovranno, attenersi ai seguenti criteri di virtuosità:

- rispetto del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2010 ad eccezione degli enti che hanno superato l'obiettivo a seguito dell'assunzione di spese inderogabili il cui carattere di necessità ed urgenza è correlato ad interventi per garantire la messa in sicurezza di opere o siti di interesse pubblico o collettivo;
- dimostrata giacenza di cassa sufficiente per le spese che si intendono effettuare;
- dimostrato andamento decrescente dello stock di debito rispetto all'esercizio precedente la data della richiesta.

Recupero degli spazi finanziari ceduti e acquisiti

Agli Enti Locali che nell'anno di riferimento hanno ceduto propri spazi finanziari viene garantita, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata alla quota ceduta a favore degli altri enti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.

Per contro, agli Enti Locali che nell'anno di riferimento hanno acquisito maggiori spazi finanziari, sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

Effetti conseguenti:

- Gli enti che, pur avendo conseguito nell'anno di riferimento un surplus finanziario superiore all' 5% rispetto all'obiettivo fissato a livello nazionale, non hanno ceduto quote del proprio obiettivo ai fini dell'attuazione del patto territoriale orizzontale sono esclusi dalla partecipazione, nell'anno successivo a quello di riferimento, ai meccanismi del Patto territoriale.
- Gli enti che, nel biennio successivo, non sono in grado di restituire gli spazi finanziari utilizzati nell'anno di riferimento:
 - o sono esclusi dalla partecipazione, nell'anno successivo a quello di riferimento, ai meccanismi del Patto territoriale ;
 - o subiscono il blocco di pari importo allo spazio ricevuto dei trasferimenti regionali spettanti;
 - o vedono applicato il peggioramento automatico del saldo obiettivo per l'anno successivo.

Premi

Agli Enti locali che, nell'anno di riferimento, hanno ceduto quote del proprio obiettivo ai fini dell'attuazione del meccanismo del Patto territoriale orizzontale, potrà essere riconosciuta nell'anno successivo una priorità nell'accesso alla compensazione verticale regionale per l'autorizzazione di maggior spesa in conto capitale.

Qualora lo spazio finanziario ceduto sia superiore a 500 mila euro l'anno successivo verrà riconosciuto uno spazio pari al 105% dell'importo corrispondente dell'anno precedente fino a 1 milione di euro e pari al 103% dell'importo corrispondente dell'anno precedente oltre 1 milione di euro.

Tempi

Per avviare il meccanismo di compensazione orizzontale del patto per il solo anno 2011 gli enti locali devono comunicare gli spazi finanziari disponibili e, allo stesso tempo, le eventuali esigenze di ampliamento degli spazi onde consentire alla Regione di predisporre tutti gli atti necessari nonché raccogliere tutti gli elementi informativi utili per comunicare gli obiettivi rimodulati, secondo quanto previsto dalla legge, entro il 31 ottobre.

Procedure di applicazione del patto regionalizzato

- 1) La Regione procede alla rimodulazione degli obiettivi degli enti locali ed alla distribuzione degli spazi finanziari disponibili privilegiando:
 - a. le spese in conto capitale con particolare riguardo a
 - i. spese riguardanti interventi in materia di calamità naturali
 - ii. spese per interventi di somma urgenza
 - iii. spese per interventi in cofinanziamento
 - iv. spese per il completamento di opere già affidate.
 - b. le spese inderogabili,
 - c. le spese che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento.

Rispetto del patto di stabilità

Gli enti che, pur avendo beneficiato dei maggiori spazi finanziari conseguenti all'applicazione dei meccanismi di compensazione orizzontale e verticale, non rispettano il Patto di Stabilità Interno:

- a) sono esclusi dalla partecipazione, nell'anno successivo a quello di riferimento, ai meccanismi del Patto territoriale;
- b) subiscono il blocco di pari importo allo spazio ricevuto dei trasferimenti regionali spettanti;
- c) vedono applicato il peggioramento automatico del saldo obiettivo per l'anno successivo.